

Parco Eolico "PHOBOS" COMUNE DI CASTEL GIORGIO

OGGETTO: *Ulteriori osservazioni, alle controdeduzioni presentate dalla RWE Srl il 13/09/2022 nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale eolica "Parco Phobos" proposto dalla RWE s.r.l. in località Castel Giorgio (TR).*

I sottoscritti Sigg.ri:

- Rohrwachwer Reinhard

- Giulietti Annalisa,

dopo aver esaminato lo studio di Valutazione d'Impatto Ambientale, rivisto e corretto, presentato dalla Società RWE S.r.l. relativamente alla realizzazione di un Impianto eolico denominato "PHOBOS", hanno inoltrato, nei termini, le osservazioni giustificate prot. M_ante.udcm.registro ufficiale.i.0017758.02-10- 2020, per le quali si ritiene che il progetto non presenti i requisiti consoni alla sua realizzazione.

Con la seguente relazione intendono aggiungere ulteriori osservazioni alle controdeduzioni presentate dalla proponente.

La società RWE Srl ha predisposto le controdeduzioni riportando le osservazioni in corsivo, distinte per punti aggiungendo di seguito le controdeduzioni in carattere normale e di colore rosso; le ulteriori osservazioni, verranno riportate utilizzando, per migliore comprensione, i titoli delle osservazioni proposte cui fanno capo le controdeduzioni con indicazioni delle pagine cui queste ultime sono riportate nella relazione della società.

A) OSSERVAZIONI 1, 2 e 3 (osservazione 1 - area non idonea all'impianto eolico per la produzione di energia elettrica - progetto in contrasto con la pianificazione energetica della regione umbria.; osservazione 2 - carenza e contraddittorietà' delle valutazioni di impatto acustico e visivo - errata stima produzione annuale di energia;osservazione 3 - violazione d.l. n. 50 del 17.5.2022 (decreto aiuto) - con riferimento all'art. 20 d. lgs 199/2021, comma c) quater) NOTA DEL 6/6/2022 – Risposta RWE da pagg.150 a 162.

1. Sull'inidoneità del sito.

Richiamato il contenuto delle osservazioni del 6/6/2022 si ribadisce, con forza, l'inidoneità del sito prescelto per la realizzazione dell'impianto eolico in discussione.

Primariamente perchè è comprovata, per stessa ammissione della RWE, la presenza di beni archeologici, oggetto di tutela (tra i quali il Castello di Torre Alfina, il Castello di Montuolo ed altri) a distanza inferiore dei 7 chilometri imposti dal D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ("Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali..."), convertito in legge 91/2022, oggi pienamente in vigore, con il quale è stato precisato che **"la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di**

sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici” (art. 20, comma 8, lett c-quater) del d.lgs. 199/2021 così come modificato dall’art. 6 del Decreto Aiuti).

In secondo luogo per essere i luoghi prescelti per la realizzazione dell’impianto ricadenti in aree considerate dal Comune di Castel Giorgio non idonee per impianti eolici e minieolici ai sensi del regolamento regionale n.7/2011 (“...“...• insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) **e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del Dlgs n. 42/2004;....**”) come da cartografia che si allega (all.1) oltretutto ricadente nel PRG del Comune di Orvieto all’interno del Parco Culturale.

Inoltre, l’area interessata dall’impianto eolico ricade in zona agricola.

Gli scriventi sono ben consapevoli che l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003) anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 (ratificata con legge 120/2002).

E che riprova di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili sia la previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola.

Tuttavia sono anche consci che detta possibilità non sia affatto, come cerca di far credere la RWE, senza limiti.

Infatti, i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l’articolo 12, comma 7, sottintende tale potere, laddove prevede che “Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...”.

Nella relazione generale e nelle NTA del piano regolatore del Comune di CastelGiorgio, in perfetta sintonia con il Piano Energetico Regionale (PER - il quale, peraltro, esclude la realizzazione di impianti eolici di grandi dimensioni quale quello in discussione per cui la stessa RWE afferma pacificamente - pag.71 del SIA – che “... **il progetto non è coerente con la SEAR...**”), è espressamente prevista la conservazione delle zone nel senso voluto dalla norma anzidetta, escludendo ciò la concreta localizzabilità dell’impianto nella zona prescelta, alla stregua di criteri di autovincolo e limite dell’eventuale attività amministrativa.

Peraltro, assolutamente evidente l’impatto visivo dell’impianto eolico sui beni oggetto di tutela richiamati nelle precedenti osservazioni e di cui la RWE nel precedente SIA aveva omessa qualsivoglia valutazione tant’è che solo all’esito delle osservazioni rese ha prodotto foto inserimenti con opere di mitigazione.

Fotoinserimenti – che riproducono, peraltro, opere di mitigazione costituite dal posizionamento di alberature senza nessuna considerazione della mutevole foliazione delle stesse nel corso delle diverse stagioni e da un’unica angolatura (i fotoinserimenti sono tutti dal basso e se confrontate con il documento “sezioni topografiche punti ottici” ad es. l’impianto risulta visibile dal Castello di Monte Alfina) rispetto all’areogeneratore di riferimento – la cui produzione conferma, laddove ve ne fosse bisogno, **la non corrispondenza al vero dell’affermazione della RWE (pagg.150-151) secondo cui “sia nel SIA sia nella**

relazione paesaggistica” sarebbero stati presi in considerazione il complesso Montiola ed il castello di Montalfina.

In nessuno dei due elaborati è, infatti, rinvenibile alcuno studio di impatto dell’impianto eolico sugli immobili anzidetti. Vi è nel SIA (pagg.26/27) e nella relazione paesaggistica (pag.22) il seguente unico richiamo: *“Si hanno notizie infatti di rinvenimenti di tombe etrusche in località Fattoraccio, nella necropoli etrusca del Lacuscello (III-II secolo a.C.), al Citerno e al poggio del Torrone. Abitazioni e coloni erano presenti anche intorno ai Castelli di Montalfina e Pecorone, preesistenti già intorno all’anno 1100”;*

Stesso discorso a valere per l’impatto ancor più rilevante dell’impianto riguardo al tracciato, in basolato, dell’antica via Traiana Nova come si evince dalla ricostruzione fotografica ante e post operam (pagg.11 e 12 Fotoinserti RWE) che evidenzia impatti visivi negativi, certamente non risolvibili con la mera piantumazione proposta (pag.67 dell’Aggiornamento del SIA AI SENSI DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI FORMULATA DAL MITE CON NOTA N. 0005555 DEL 04.08.2022), così come per il sito “Podere Pecorone”, il quale si ricorda, assieme al Castello ed il territorio di Montalfina è sottoposto sin dal 1998 a vincolo paesaggistico (all.2) ***“al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero compromettere irreparabilmente l’assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali...”***.

2. Sull’inidoneità degli studi di impatto acustico e di emissione delle polveri.

Con riferimento agli studi eseguiti dalla RWE Srl rispetto al clima acustico (PEOS_OC_11_0_impatto_acustico) ed alla produzione di polveri (SIA pagg.470-475) se ne ribadisce l’incompletezza.

Quanto allo studio d’impatto acustico si fa rilevare come lo stesso sia carente rispetto ad una delle tre fasi del progetto (stato di fatto, cantiere, esercizio), essendo infatti omessa qualsivoglia valutazione dell’impatto acustico della cantierizzazione per la realizzazione dell’opera.

La fase di cantiere, anche se temporalmente limitata, può avere, infatti, impatti significativi e pertanto deve essere soggetta a valutazione.

Nel caso di specie nello studio in discorso non una parola risulta spesa relativamente all’inquinamento acustico sulle aree che saranno particolarmente impattate dalla fase di cantiere non rinvenendosi:

- a) alcun programma dei lavori riportante le fasce orarie durante le quali verrà svolta l’attività e le varie fasi di cantierizzazione dell’opera;
- b) tipologia e numero di sorgenti sonore utilizzate, complete di dati caratteristici delle emissioni sonore, tempi di utilizzo, vibrazioni prodotte dai mezzi durante le attività di cantiere .

Relativamente alla studio sulla produzione di polveri si rileva come lo stesso sia carente relativamente all’inquinamento atmosferico derivante dai fumi di combustione dei motori delle macchine operatrici adoperate per le opere di cantierizzazione, occupandosi solo delle polveri da lavorazioni (pagg.470-475 SIA).

Le sostanze chimiche emesse in atmosfera sono quelle generate dai motori a combustione interna utilizzati quali mezzi di trasporto, compressori, generatori.

Gli inquinanti che compongono tali scarichi sono:

1. biossido di zolfo (SO₂)
2. monossido di carbonio (CO)
3. ossidi di azoto (NO_x – principalmente NO ed NO₂)
4. composti organici volatili (COV)
5. composti organici non metanici – idrocarburi non metanici (NMOC)
6. idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
7. benzene (C₆H₆)
8. composti contenenti metalli pesanti (Pb)
9. particelle sospese (polveri sottili, PM_x).

Nulla si dice sugli impatti derivanti dall'immissione di tali sostanze e se le stesse siano, ed in che modo, eventualmente assorbibili dall'atmosfera locale e sulla loro dispersione ad opera del vento, né tantomeno di eventuali misure di mitigazione e prevenzione (ad es. valutazione dell'impiego di macchine da cantiere di tipo ibrido (diesel-elettrico) già commercializzate, con significativo abbattimento dei gas di scarico; effettuazione di regolare attività di manutenzione dei mezzi di cantiere, a cura di ciascun appaltatore, etc...).

3. Sull'errata stima di produzione annuale di energia.

Sul punto si rinvia a quanto dedotto nelle osservazioni del 6/6/2022.

C) OSSERVAZIONI 4 e 5 (osservazione 4 carenza e superficialità dello studio faunistico; osservazione 5 violazione delle disposizioni della direttiva habitat - genericità' della vinca) NOTA DEL 6/6/2022 – Risposta RWE da pagg.162 a 187.

Nel confermare quanto già oggetto delle precedenti osservazioni si rileva l'assoluta inconsistenza delle controdeduzioni della RWE Srl, non ritenendo affatto esaustive le risposte fornite.

Si ritiene quanto mai opportuno far osservare come nell'allegato denominato "PEOS-S08_01 Opere di mitigazione e compensazione" sebbene sia riportato l'utilizzo di sistemi di arresto delle pale degli aerogeneratori per mitigare il rischio di collisione di uccelli e/o chiroterri nulla si dice riguardo alla capacità dissuasoria di tali strumenti (si dubita che gli avvisatori acustici abbiano effetto sui chiroterri per i quali sarebbe sicuramente più opportuno utilizzare dissuasori ad ultrasuoni) e se gli stessi siano in grado di proteggere, in modo efficiente, l'intera area spazzata dal rotore.

In ogni caso nella VIA presentata e nelle successive integrazioni fornite da RWE manca completamente:
a) uno studio faunistico, supportato da dati circostanziati ricavati da effettivi e documentati studi di settore, **specificatamente riferiti all'area del progetto**, che definiscano, dai punti di vista qualitativo e quantitativo la Comunità degli Uccelli nidificanti, la Comunità degli Uccelli svernanti, la Comunità dei Chiroterri, il tutto con particolare riferimento alle specie di pregio;

b) individuazione cartografica delle aree di importanza faunistica relativa ai siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione, con particolare attenzione ai siti di nidificazione e di caccia dei Falconiformi, Accipitriformi e Strigiformi (rapaci diurni e notturni);

c) mappatura dei siti di alimentazione e delle cavità utilizzate da popolamenti di pipistrelli (Chiroterri);

d) analisi degli impatti sulle specie "sensibili", quelle cioè che, per la propria ecologia comportamentale, risultano più esposte alle conseguenze avverse derivanti dalle trasformazioni ambientali operate dalle fasi di cantiere e di esercizio della nuova area industriale, valutando le modificazioni degli habitat specie-

specifici, la probabilità di decessi per collisione con torri e pale delle turbine, le variazioni attese delle densità di popolazione specie-specifiche;

e) individuazione delle “principali unità ecosistemiche” che compongono il territorio interessato dall'intervento;

f) analisi strutturale qualitativa degli ecosistemi che evidenzia la funzione delle anzidette unità ecosistemiche, la loro dinamica di rapporto reciproco, con particolare riferimento alla relazione fra popolamenti faunistici ed al ruolo svolto dalle catene alimentari.

C) OSSERVAZIONI 6 e 7 (osservazione 6 - assenza di misure previste per evitare o prevenire gli impatti ambientali significativi e negativi - rischio di incidente, con particolare riferimento a sostanze e tecnologie impiegate; osservazione 7 - mancanza di misure di mitigazione aggiuntive e di soluzioni alternative) NOTA DEL 6/6/2022 – Risposta RWE da pagg. 187 a 209.

Alla luce delle controdeduzioni della RWE Srl non possono non confermarsi in toto le precedenti osservazioni salvo far rilevare quanto segue:

Controdeduzioni ad Osservazione 6:

a) all'Integrazione/Osservazione sub lettera c) delle note del 6/6/2022 così formulata: *“assolutamente carente relativamente ad una valutazione dell'impatto ambientale relativo alla realizzazione dell'area provvisoria di stoccaggio delle pale che richiede la presenza di un'area stabile sufficientemente estesa ed a conformazione regolare, priva di ostacoli e vegetazione arborea per tutta la lunghezza delle stesse, e stabili piani di appoggio su cui posizionare specifici supporti in acciaio, opportunamente sagomati, su cui le pale saranno provvisoriamente posizionate ad una conveniente altezza dal suolo. Aree che dovranno essere realizzate, previa operazioni di scavo e riporto e regolarizzazione del terreno, attraverso la posa di materiale arido, opportunamente steso e rullato per conferirgli portanza adeguata a sostenere il carico derivante dalle operazioni di sollevamento dei componenti principali della macchina eolica”* la RWE Srl rende la seguente risposta: *“Anche questa affermazione non risponde al vero!! Infatti, come già chiaramente scritto nello SIA il progetto non prevede specifiche aree di trasbordo in quanto si utilizzerà un piazzale presente lungo la viabilità esistente che è stato ritenuto più che sufficiente per le operazioni di trasbordo, per cui non è stato necessario impegnare ulteriore suolo, sia pure in via transitoria, a tutto beneficio della diminuzione degli impatti sulle componenti ambientali Suolo e Biodiversità. Anche per l'area di cantiere generale il progetto ha trovato soluzioni idonee che hanno permesso di evitare la necessità di un'area di cantiere base, anche in questo caso sono state ritenute più che sufficienti le aree delle piazzole degli aerogeneratori, per cui non è stato necessario impegnare ulteriore suolo, sia pure in via transitoria, a tutto beneficio della diminuzione degli impatti sulle componenti ambientali Suolo e Biodiversità”*.

Ebbene nel SIA come nella risposta resa non vi è alcuna indicazione di dove sia ubicato il fantomatico piazzale, presente lungo la viabilità esistente, che sarà utilizzato per le operazioni di trasbordo, risultando l'affermazione resa del tutto apodittica ed aleatoria.

b) all'Integrazione/Osservazione sub lettera d): *“totalmente omesso alcun riferimento ai depositi di carburante e/o olii necessari per il funzionamento dei mezzi presenti in cantiere e, quindi, allo stoccaggio di tutti quei materiali potenzialmente, ed estremamente, dannosi per l'ambiente, nonché dettagli riguardanti il monitoraggio dei siti e la preparazione ad eventuali emergenze che si dovessero verificare in merito - possibili episodi accidentali di potenziale inquinamento di acque e/o del suolo per accidentali sversamenti e perdite di carburanti e lubrificanti”* – la RWE ha formulato la seguente risposta: *“Non è stato previsto un deposito di carburante o di olii in quanto non necessario nella fase di costruzione. Durante la fase di*

costruzione dell'impianto, considerato l'alto grado di prefabbricazione dei componenti utilizzati (navicelle, pale, torri tubolari), si avrà una produzione di rifiuti non pericolosi originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, imbracci, etc...), che saranno raccolti e gestiti in modo differenziato secondo le vigenti disposizioni. Per quanto riguarda l'aspetto ambientale in questione non si ritiene di dover prevedere particolari misure di mitigazione, ulteriori rispetto alle normali pratiche di buona gestione dei rifiuti stabilite dalla normativa vigente. Nel complesso i rifiuti generati verranno selezionati e differenziati, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o inviati ad impianti di smaltimento autorizzati. Quindi durante la fase di cantiere i rifiuti che si prevede possano venire prodotti, come scarti di materiali da costruzione o di cantiere, sono ad esempio: ► ferro da armatura per cemento armato: trattasi di tronconi di ferro o reti elettrosaldate, in esubero a seguito della lavorazione e posa nei casseri; ► materiale metallico di tipo vario: trattasi di chioderia utilizzata per effettuare l'assemblaggio della assi da carpenteria; ► residui di tavole di legname da carpenteria: trattasi di porzioni di scarto del legname in oggetto che risultano inutilizzabili; ► pallets relativi a imballaggi in legno: trattasi di imballaggi di rifiuto relativi a trasporti di alcuni materiali da costruzione come ad esempio i sacchi di cemento o utilizzati per stivare e trasportare apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche; ► involucri in carta dei sacchetti di cemento: trattasi dei contenitori del cemento in formato normalmente da Kg 50 l'uno, che verrà utilizzato per la confezione in loco di conglomerati per piccole opere d'arte. In questa fase, in particolare, una corretta gestione dei rifiuti prodotti prevederà: ► la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori separati e aree specifiche di accumulo e stoccaggio in funzione dalla tipologia di rifiuto prodotto che assicurino un adeguato contenimento del rischio di dispersione incontrollata dei rifiuti nell'ambiente; ► l'applicazione di tutte le misure necessarie per limitare la produzione di rifiuti, compreso il riutilizzo; ► la corretta gestione documentale da realizzarsi attraverso: ► classificazione dei rifiuti secondo i codici CER; ► verifica costante dei limiti di stoccaggio possibile in cantiere; ► compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti; ► denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD); ► archiviazione della documentazione ambientale in cantiere; ► il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi a seguito di verifica di idoneità delle ditte trasportatrici/smaltitrici".

Di palese evidenza la non risposta resa. La RWE esplicitamente ammette di non aver realizzato alcun piano di salvaguardia dell'ambiente nell'ipotesi in cui si dovessero verificare emergenze legate a sversamenti di carburante e/o altri olii determinati da rotture e/o malfunzionamenti delle macchine operatrici presenti sui luoghi e di non escludere che il rifornimento dei mezzi avvenga direttamente in situ .

c) all' Integrazione/Osservazione sub lett.e): "totalmente omessa qualsiasi valutazione sull'impatto inquinante nella fase di cantiere dei fumi e polveri provenienti dai veicoli addetti alla lavorazione per il periodo stimato di durata delle opere realizzative dell'impianto e ricollegabili ai mezzi di trasporto che, periodicamente, dovranno effettuare i lavori di ordinaria manutenzione degli aerogeneratori" la RWE ha formulato la seguente risposta: "Spiace constatare che anche questa affermazione non risponde al vero!!! Purtroppo si deve ancora una volta evidenziare come i redattori dell'osservazione evidentemente non hanno avuto la necessaria pazienza di leggere la documentazione presentata. In caso contrario si sarebbero accorti che al capitolo 7.6.1.2. a pagg. 470 – 475 dello SIA viene ampiamente calcolata la quantità di emissioni in atmosfera di polveri in fase di cantiere che risulta del tutto TRASCURABILE e certamente non tale da arrecare alcuna modifica alla qualità dell'aria del territorio ma anche semplicemente alla qualità dell'aria nella proprietà degli osservanti. In relazione alle emissioni dei mezzi per la manutenzione, l'osservazione appare semplicemente strumentale in quanto, come tutti sanno, gli aerogeneratori non richiedono presenza fisica di operatori in quanto dotati di tecnologia totalmente gestite da remoto, ricevono manutenzioni a cadenza semestrale e solo puntualmente possono essere oggetto di ispezioni di verifica, i mezzi necessari sono 1-2, quindi di gran lunga inferiori rispetto a quelli necessari per portare avanti l'agriturismo che da questo punto di vista è decisamente più impattante del parco eolico in progetto."

Risposta assolutamente parziale. La RWE insiste con il rinvio allo studio di impatto ambientale che come sopra detto è carente relativamente all'inquinamento atmosferico derivante dai fumi di combustione dei

motori delle macchine operatrici adoperate per le opere di cantierizzazione, occupandosi solo delle polveri da lavorazioni (pagg.470-475 SIA).

Relativamente alle altre controdeduzioni svolte da RWE Srl si confermano in toto le osservazioni rese considerando le risposte fornite dalla proponente affatto soddisfattive.

Controdeduzioni ad Osservazione 7:

Richiamate le deduzioni rese ai punti a), b), c), d), e), e f) si ritiene di dover rilevare come la risposta ai punti che precedono sia insoddisfacente considerato viepiù che vi sono seri dubbi riguardo all'effettiva ventosità della zona scelta per la posa in opera dell'impianto tanto che la stessa RWE (Pag.240 PEOS aggiornamento) da atto che ***"sta lavorando alacremente alle attività necessarie all'installazione di un anemometro e non appena in possesso delle rilevazioni anemometriche per un periodo di almeno un anno, sarà cura di RWERI dividerle con il MiTE, la Regione Umbria e tutti gli altri Enti, Associazioni e soggetti interessati..."***. La mancanza di dati certi incidenti sulla stessa produzione di energia conferisce a tutto il progetto un elevato grado di aleatorietà che in considerazione degli enormi effetti impattanti su tutta l'aera interessata non potrà trovare accoglimento né autorizzazione.

Da ultimo relativamente all'osservazione/Integrazione così formulata: *"Riguardo all'alternativa "zero" ovvero sull'opportunità e/o non opportunità della non realizzazione della centrale eolica di progetto, la stessa, per come prospettata nel documento di integrazione al SIA (pagg.6 e ss.) appare assolutamente resa in spregio alla norma di legge dianzi richiamata laddove scarta l'anzidetta ipotesi adducendo: "...effetti positivi: la non realizzazione del progetto avrebbe come effetto positivo esclusivamente il mantenimento di una poco significativa/assente produzione agricola nelle aree di impianto ed una assenza totale di impatti. Nel caso in esame tali effetti positivi sono relativi considerato che il progetto impone all'ambiente impatti ridotti/trascurabili per tutte le componenti ambientali; effetti negativi: la mancata realizzazione del progetto determina l'impossibilità di realizzare una serie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, quindi, la sua sostituzione con fonti non rinnovabili e conseguente emissione di gas climalteranti" senza l'approfondimento che sarebbe stato, certamente, dovuto sia in considerazione del delicato eco- sistema presente nella zona designata, come sopra meglio descritto, sia perché la non realizzazione del parco consentirebbe di non avere pag. 206 di 271 alcun impatto di tipo visivo e/o acustico né alcuna negativa incidenza sull'avifauna, sulla fauna e sulla flora presenti in situ, ancor più che gli impatti del progetto non appaiono così limitati come descritti nel SIA e privi di adeguate misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dell'opera. Non una parola su soluzioni alternative nel posizionamento dell'impianto sulla scorta delle indicazioni fornite a livello regionale di individuare, per la realizzazione di parchi eolici, aree già degradate di cui si possa, quindi, garantire una riqualificazione (regolamento regionale n.7/2011 citato)"* cui RWE Srl ha così risposto: *"Vedi risposte precedenti relative alle alternative progettuali"* si conferma l'osservazione resa non avendo la società fornito adeguati chiarimenti.

Per concludere riguardo:

a) all'Integrazione/Osservazione *"Non sarà inutile, infine, pur esulando tale aspetto dalle finalità delle presenti osservazioni, ricordare che la realizzazione del Parco Eolico che qui si contesta e, in particolare, l'installazione della Pala Eolica PEOS1 (WTG01) a circa 500 mt. Lineari dalla proprietà e dall'azienda degli scriventi, pregiudica pressoché completamente il valore della proprietà immobiliare, nuoce pesantemente all'attività di apicoltura e azzerà il valore dell'attività di ricezione agrituristica"* cui RWE ha dato la seguente risposta: *"In relazione al presunto pregiudizio pressoché totale della proprietà si evidenzia che con le opere di mitigazione l'impianto sarà completamente invisibile e, quindi nessun depauperamento del bene è possibile. Si ritiene di dover rigettare l'obiezione proposta, circa la mancata valutazione del presunto effetto negativo dovuto all'impatto sulla perdita di valore degli immobili. La tutela degli immobili e, in generale, di*

beni culturali è demandata nel nostro ordinamento giuridico alla pianificazione territoriale, paesaggistica e vincolistica che è stata abbondantemente affrontata nella documentazione inviata a corredo dell'Istanza di VIA di cui si tratta. Peraltro nella progettazione sono state tenute in debita considerazione tutte le distanze dagli immobili presenti nel sito considerato e, laddove necessario, sono state adottati i dovuti accorgimenti progettuali. Si osserva infine che la tesi della presunta perdita di valore degli immobili, non risulta essere argomentata con documentazione tale pag. 207 di 271 da dimostrare il presunto nesso di causalità tra l'installazione di un impianto eolico e detta perdita. Si esula dal rispondere all'affermazione che la presenza dell'aerogeneratore 1 possa nuocere pesantemente all'attività di apicoltura perché, secondo le nostre conoscenze scientifiche, assurda e destituita di qualunque fondamento e sarebbe di grande interesse per Noi sapere quale sia la base scientifica di tale incredibile e paradossale affermazione, senza dimenticare che saremmo felici di leggere pubblicazioni scientifiche che avvalorino tale tesi. Anche in relazione all'azzeramento del valore dell'attività di ricezione agrituristica ci si chiede su cosa si basa questa errata affermazione visto che: ► la percezione visiva dall'agriturismo si ritiene non venga peggiorata in maniera significativa come sostenuto dai sottoscrittori, ► oramai sono innumerevoli le aziende agrituristiche che si rendono energeticamente autonome tramite l'installazione di pale eoliche, ► come è noto a tutti gli operatori del settore e come ampiamente dimostrato la produzione di energia elettrica da FER è un elemento che non solo non osta né la prosecuzione delle attività agricole, né quelle pastorizie ma addirittura per alcuni agriturismi è elemento di attrattiva tanto da mettere in piena evidenza la struttura ricettiva e le pale eoliche vicine), ► oramai la sensibilità dei turisti e dei veri amanti della natura li porta a ritenere i territori che sono sede di impianti di produzione di energia elettrica da FER un elemento di attrazione e non di detrazione. In ogni caso la Società si rende disponibile, per venire incontro alle sia pur errate convinzioni dei sottoscrittori, di realizzare una siepe arborea da collocare in maniera da rendere del tutto invisibile l'aerogeneratore dai residenti e dagli ospiti dell'agriturismo (vedi foto inserimento e sezione di vista allegati)";

b) all'Integrazione/Osservazione : **"La cifra dell'Agriturismo Poggio del Miglio sono l'ambiente e il paesaggio in cui si trova, l'assenza di traffico veicolare di qualsiasi genere, la presenza di pochissime e minime strade, il silenzio pressoché assoluto di cui possono godere gli ospiti"** che è così stata riscontrata dalla RWE Srl: **"Se la cifra dell'Agriturismo Poggio del Miglio fosse veramente l'ambiente, come erroneamente affermato, i loro proprietari dovrebbero essere felici del fatto che il loro territorio si connota come produttore di energia elettrica da FER ma facendo parte di quella tipologia di ambientalisti che sono per la lotta ai cambiamenti climatici e l'eliminazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili solo a parole perché nei fatti sono i principali esponenti dell'effetto NIMBY, risultano essere i peggiori nemici dell'ambiente. In relazione al presunto aumento del traffico veicolare, anche in questo caso non si comprende il senso dell'osservazione perché come è noto l'esercizio dell'impianto non necessita di nessun traffico veicolare ad eccezione del transito uno o due mezzi a settimana per la manutenzione dell'aerogeneratore (un traffico di gran lunga inferiore a quello causato dall'agriturismo che, quindi, appare molto più impattante). Anche in fase di cantiere il traffico veicolare, come avrebbero dovuto leggere dalla documentazione di progetto e nello SIA, è talmente limitato che l'aumento è del tutto irrisorio e, comunque, estremamente limitato nel tempo, visto che l'intera realizzazione dell'aerogeneratore 1 comporta una lavorazione al massimo di 2 mesi non continuativi (comprensivi del periodo di stagionatura del calcestruzzo), tempo tanto limitato da non giustificare per nulla tale incredibile lamentela. Per quanto riguarda la viabilità si ricorda ai sottoscrittori delle osservazioni, che evidentemente non hanno letto bene il progetto, che si utilizza la viabilità esistente che verrà adeguatamente sistemata ma non asfaltata, come hanno malamente tentato di fare proprio coloro che oggi si lamentano, ma verrà mantenuta in perfette condizioni a differenza di oggi, visto che la viabilità esistente versa in condizioni tali da rendere del tutto problematico l'arrivo all'agriturismo, che da questo punto di vista trarrà solo beneficio dalla realizzazione del parco eolico. Nel caso dell'aerogeneratore 1 la nuova viabilità è limitata solo dall'appendice di circa 165 mt. che lo collega alla viabilità esistente"**;

c) all'Integrazione/Osservazione: **"In proposito si ricorda che l'attuale rumore di fondo clima ambientale proviene pressoché esclusivamente dal vento, dagli uccelli e dagli animali selvatici, dal ronzio delle api, dalla presenza di pochi animali domestici (animali da cortile, cani), dalle poche macchine agricole, dai colloqui fra le persone e dal raro transito di automobili; parametrare tali rumori di fondo "naturali" con l'impatto**

acustico dell'impianto in esame - pur essendo consentito - è privo di ogni valore e logica e contraddice completamente le esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del benessere e della salute dei cittadini tutelate dalla Carta Costituzionale” con risposta di RWE come segue: “Tale affermazione è di natura prettamente soggettiva. È stata eseguita una regolare analisi preliminare dell'impatto acustico secondo i dettami della normativa vigente in materia. Perciò, si conferma quanto assunto nella redazione specialistica, denominata PEOS_OC_11_0_impatto_Acustico, redatta in conformità alle normative vigenti”;

si rileva:

a) le deduzioni della RWE Srl sono meramente apodittiche. Non vi è alcun dato, nemmeno statistico, a supporto delle affermazioni rese in ordine alla preferenza di agriturismi ubicati in prossimità di impianti eolici da parte dei possibili fruitori (turisti e veri amanti della natura). Unico dato certo è che nel periodo di cantierizzazione con un grado di probabilità vicino alla certezza, in conseguenza delle immissioni di polveri e rumori, l'agriturismo vedrà azzerarsi le prenotazioni e, correlativamente, le entrate economiche. Come certo, a differenza della risibile affermazione della RWE, che la costruzione dell'impianto avrà un enorme ripercussione sull'attività di apicoltori dei sottoscrittori considerato che a causa del numero delle macchine operatrici e dei veicoli in circolazione nella zona in fase di realizzazione dell'impianto si dovrà, sicuramente, procedere allo spostamento, obbligato, delle arnie in altri luoghi, con minori quantità prodotte, aumento dei costi e riduzione dei guadagni.

b) RWE Srl risponde escludendo totalmente l'effetto impattante sull'immobile e sull'attività dei sottoscrittori del periodo di allestimento del cantiere e di esecuzione dell'opera, fornendo controdeduzioni inaccettabili;

c) a valere quanto già dedotto in merito alla carenza dello studio sull'impatto acustico.

RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI.

Stante il fatto che:

1. Sul sito del Ministero alla voce pareri, inseriti nella procedura relativa all'autorizzazione per l'impianto in discussione, si rinviene il seguente documento “*Oggetto: [ID: 8380] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. Progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona: Nodo di Brescia. Potenziamento infrastrutturale dello Scalo di Brescia - Proponente: RFI S.p.A.*” (all.3) che nulla ha a che vedere con il procedimento in oggetto e che non è dato sapere se lo stesso sia presente per errore e se altro parere riferibile alla procedura sia stato per errore inserito in altro procedimento pendente presso il Ministero della Transizione Ecologica;
2. Il documento proveniente dalla Regione Umbria, protocollato in ingresso in data 9/6/2022, con oggetto: “(ID_VIP 7319) *Procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di VIA PNIEC -PNRR. Progetto: “Impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato “PHOBOS”, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR)”. Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.(cod. pratica 02-104-2022)”* (all.4) manca dei documenti nello stesso indicati come allegati, ovvero : “- PNRR ALL. 3 RICHIESTA INTEGR (DG_0021920_2022) - Esperto tecnico ALL. 3 FORMAT PER RICHIESTA INTEGRAZIONI E CHIAR (DG_0021922_2022)”;
3. Manca il parere del Comune di Orvieto;
4. E' assente il progetto eolico Castel Giorgio-Orvieto che non figura tra le VIA;

si chiede che il Ministero voglia rimettere i sottoscrittori della presente nei termini di cui all'art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006 al fine di integrare le presenti controdeduzioni.

CONCLUSIONI

Nel confermare le conclusioni già rese con le osservazioni del 6/6/2022 si chiede la rimessione in termini ed in ogni caso, anche in considerazione delle superiori considerazioni, che l'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico "Phobos" presentata dalla RWE Srl NON SIA AUTORIZZATA e/o sia ritenuta NON PROCEDIBILE e che le controdeduzioni della proponente cui le presenti osservazioni sono di riscontro siano ritenute insoddisfacenti ed affatto esaustive.

Castel Giorgio, li 4/10/2022

Avv. Emilio Festa
Via Loggia de' Mercanti 8/05018 Orvieto
0763 342500 - studio@legalefesta.it

Rohrwachwer Reinhard

Giulietti Annalisa

Allegati:

1. Copia cartografia aree non idonee impianti eolici Comune di Castel Giorgio;
2. Copia decreto vincolo "Podere Pecorone";
3. Copia documento "Oggetto: [ID: 8380] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.l. Progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona: Noda di Brescia. Potenziamento infrastrutturale dello Scalo di Brescia - Proponente: RFI S.p.A.";
4. Copia documento "(ID_VIP 7319) Procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di VIA PNIEC -PNRR. Progetto: "Impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato "PHOBOS", della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR)". Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.(cod. pratica 02-104-2022)".
5. Schermata 2022-10-04 alle 16.17.47;
6. Copia "sezioni topografiche punti ottici";
7. Copia carta dei beni culturali e archeologici

**IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA
DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW**


AREE NON IDONEE PER IMPIANTI EOLICI E MINIEOLICI
(Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7)
Scala 1:150.000

LEGENDA

- Allegato C lett. a)
Centri Storici (PUT L.R.27/2000 - Tav.23) Capoluoghi di Comune
● Cap. Comune: sup. 25-100 ha
● Cap. Comune: sup. 10-25 ha
● Cap. Comune: sup. 0-10 ha
■ Architettura militare (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)
+ Architettura religiosa (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)
+ Ville (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.24)
▲ Siti archeologici (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.25)
Allegato C lett. b)
* Singolarità geologiche (art.16 PUT L.R.27/2000 - Tav.11)
Allegato C lett. c)
■ Vigneti (Fonte dati :Carta geobotanica della Regione Umbria)
■ Oliveti (Fonte dati :Carta geobotanica della Regione Umbria)
Allegato C lett. d)
▨ Parchi nazionali e regionali (D.P.R. 6/8/93, Leggi Regionali nn° 9/95, 4/2000)
Allegato C lett. e)
■ Aree della Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE- Direttiva 79/409/ CEE, art.13 L.R. 27/2000)
Allegato C lett. f)
▨ Perimetrazioni dei beni paesaggistici (art.136 D.Lgs. n. 42/2004)
Allegato C lett. g)
■ Territori contigui ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art.142, comma 1 lett. b, D.lgs 42/2004)
■ Aree boscate (art. 15 PUT L.R.27/2000)
■ Zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 (art.142, comma 1 lett. l, D.lgs 42/2004)
▨ Perimetrazione delle zone di interesse archeologico (art.142, comma 1, lett.m, D.Lgs. n. 42/2004)
Allegato C lett. h)
▨ Aree di particolare interesse agricolo (art.20 PUT L.R.27/2000 - Tav.17)
Allegato C lett. i)
■ Aree ad alta esposizione panoramica (Piano territoriale di coordinamento della Provincia di PERUGIA)
■ Coni di visuale
■ Panoramiche (Piano territoriale di coordinamento della Provincia di TERNI)
Allegato C lett. l)
✈ Aeroporti civili

DEFINIZIONI
IMPIANTI EOLICI: Si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.
IMPIANTI MINIEOLICI: Si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.


NOTA: Il Regolamento 29 luglio 2011, n. 7 stabilisce delle "ECCEZIONI" rispetto alla non idoneità delle aree.
Elaborazione grafica e dati con sistema GIS a cura del SERVIZIO Informatco/Informativo: geografico, ambientale e territoriale - SEZIONE Sistema cartografico regionale
LUGLIO 2011





CORTE DEI CONTI
 14.09.99 000355
 MINIST. PER I BENI E LE
 ATTIVITÀ CULTURALI

10-8-99
 12253
 11-8-99



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DECRETO MINISTERIALE

<Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni >

VISTA la Legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
 VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della Legge predetta;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82;
 VISTA la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
 VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;
 VISTO il D.M. 10 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/1999, con il quale sono state delegate all'On.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;
 CONSIDERATO che la Segreteria dell'allora Segretario di Stato On.le Bordon con nota prot. n. M305/1021 del 09.04.1998 inoltrava un esposto dell'Associazione Legambiente dal quale si apprendeva che il Comune di Castel Giorgio in provincia di Terni aveva approvato nel Consiglio Comunale dell'11.11.1997 una variante al PRG per la zona di Borgo Pecorone che prevedeva in zona A1 un'edificazione di circa 12.000 mc. e in zona D2 l'edificazione di due alberghi per complessivi mc. 80.000, oltre alla costruzione di vari parcheggi e di infrastrutture viarie intorno all'area destinata al parco tematico "Roma Vetus" che avrebbe dovuto occupare circa 30 ettari, pari al 70% della Roma antica ricostruita in vetro resina e poliuretano;
 CONSIDERATO che l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici con nota prot. SD/201/13148 del 20.05.1998 chiedeva alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici dell'Umbria di voler condurre su quanto segnalato i necessari accertamenti e di relazionare in merito;
 CONSIDERATO che la predetta Soprintendenza con nota prot. n. 14758 del 17.07.1998 comunicava l'imminente richiesta al Comune di Castel Giorgio della copia del progetto di realizzazione del Parco tematico "Roma Vetus" al fine di valutarne l'impatto ambientale, riservandosi la decisione di sottoporre l'area ad un vincolo ai sensi della legge 1497/1939 e facendo comunque presente che il territorio e il paesaggio non avrebbero potuto assorbire la presenza dei due alberghi previsti nel progetto;

27 SET 1999
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONSIDERATO che l'Associazione Legambiente con nota del 18.09.1998, nel condividere le preoccupazioni della Soprintendenza e segnalando le pregevoli valenze ambientali del territorio, chiedeva di vincolare l'area di Borgo Pecorone ai sensi della legge 1497/1939;

CONSIDERATO che la Soprintendenza suddetta con nota n. 26101 del 7.10.1998 chiedeva al Comune di Castel Giorgio di voler fornire elementi sia descrittivi che grafici atti a delimitare le linee portanti del progetto di realizzazione del Parco Tematico "Roma Vetus" in località Borgo Pecorone;


CONSIDERATO che la predetta Soprintendenza, sollecitata con nota prot. n. SD/201/1134/99 del 18.01.1999 dell'Ufficio Centrale, con nota prot. n. 1524 dell'8.02.1999, nell'evidenziare che sull'area interessata dal progetto non incidono vincoli *ex lege* 1497/1939 ma soltanto un vincolo *ope legis* 431/1985, art. 1, dovuto alla presenza di un bosco di 65 ha., precisava che il progetto tematico denominato "Roma Vetus" prevedeva la riproposizione di alcune parti della Roma imperiale, alcune da realizzare con uso di materiali completamente effimeri tipici della scenografia cinematografica, quali i Fori, il Palatino, Circo Massimo, il Colosseo, le Terme di Caracalla, l'Isola Tiberina, altre con materiale edile realizzando vere e proprie costruzioni quali la Basilica di Massenzio, la Basilica Giulia e la Casa delle Vestali nel Foro Romano e due *insulae* abitative con funzione di alberghi o comunque strutture ricettive e, per alcune zone boscate, interventi di grande impatto ambientale quali un Tunnel Multimediale tra la zona servizi e la zona del Tempio di Saturno al Foro ed uno svincolo di accesso dalla statale 74 Maremmana sui quali la Regione Umbria aveva espresso parere;


CONSIDERATO che nella medesima nota la Soprintendenza comunicava che la Regione Umbria, pur non avendo ancora emanato alcuna autorizzazione, aveva espresso il parere consultivo n. 62 del 25.06.1998 del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio del tutto contrario all'iniziativa nel quale si prescrivevano numerose modifiche al progetto e si rilevavano nodi di particolare impatto;

CONSIDERATO che con nota n. 8231 del 6.04.1999 la Soprintendenza predetta, vista la Determinazione Dirigenziale 15.01.1999, n. 147 di approvazione del Piano particolareggiato in variante al P. di F. in località Borgo Pecorone adottato dal Comune di Castel Giorgio per la realizzazione del progetto in argomento e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 10.02.1999, ritenendo che il valore paesaggistico dell'area nella quale verrebbe ad inserirsi il parco tematico così come progettato, costituito dal versante esterno del vulcano Vulturno, occupato al suo centro dal lago di Bolsena e caratterizzato, pur nella sua configurazione generale ad altipiano, dall'alternarsi di lievi acclività spesso boscate con incisioni anche profonde operate dalle acque superficiali, configurantesi come forre, potrebbe essere gravemente compromesso dall'intervento medesimo, ha chiesto all'Ufficio Centrale di voler attivare la procedura idonea ad inibire i lavori finalizzati alla realizzazione del progetto denominato "Roma Vetus";

CONSIDERATO che con nota prot. n. ST/703/9966 del 23.04.1999 l'Ufficio Centrale, attesa la procedura *in itinere* per l'inibizione dei lavori, richiedeva alla Soprintendenza suddetta la documentazione di rito per l'inoltro ai Comitati di Settore;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale del 23.04.1999, comunicato alla Prefettura di Terni e al Sindaco del Comune di Castel Giorgio con nota ST/703/10149 del 26.04.1999, ritenuta l'assoluta necessità di emanare un provvedimento che garantisca le valenze paesaggistiche dell'area, sono stati inibiti i lavori progettati dalla "Roma Vetus S.P.A." per la realizzazione di un parco tematico in località Borgo Pecorone nel Comune di Castel Giorgio;





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONSIDERATO che con nota n. 10278 del 29.04.1999 la Soprintendenza suddetta trasmetteva tutti gli atti idonei ad attivare la procedura di imposizione del vincolo ex lege 1497/1939 per la parte del territorio del Comune di Castel Giorgio perimetrata come segue: confini occidentali del Comune di Castel Giorgio con la Provincia di Viterbo dal casale Ionce (NORD) al podere La Lupa (SUD), strada vicinale podere La Lupa – podere Vallaccia – podere Zanca, fosso della Torraccia fino al casale Ionce;

VISTA la nota n. 6844/U del 25.05.1999 della Regione Umbria con cui si precisava la situazione vincolistica della zona interessata e si giustificava l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 147 del 15.01.1999, poiché l'intervento proposto non avrebbe comportato "alcuna alterazione dei parametri ambientali";

VISTO il ricorso proposto dal Comune di Castel Giorgio per l'annullamento previa sospensione del citato Decreto Ministeriale del 23.04.1999 pervenuto all'Ufficio Centrale in data 4.06.1999, prot. SG/202/13896/99, ricorso sul quale sono state prodotte puntuali controdeduzioni dalla Soprintendenza competente prot. n. 13562 del 17.06.1999 e dall'Ufficio Centrale prot. n. SG/202/16867 dell'08.07.1999;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla proposta di vincolo paesaggistico è inserita nel versante umbro del sistema dei Vulcani Volsini e che la zona in larga parte formata dall'alternanza di tufi terrosi giallastri, sabbie vulcaniche grigie, pomici gialle e avana, che ne determinano la particolare caratteristica naturale insieme alle vaste estensioni boschive, è caratterizzata da colline e lievi acclività il cui principale insediamento antropico è il nucleo di Borgo Pecorone, centro di attività agricole incentrato sulla villa padronale della seconda metà dell'ottocento;

CONSIDERATO che l'andamento sinuoso delle elevazioni, dovuto alle particolari caratteristiche geo-morfologiche, si armonizza con la presenza di importanti superfici boscate alternate organicamente a zone a pascolo e seminativo, superfici che specialmente nella porzione meridionale dell'area, attorno al Castello di Montalfina, mantengono ancora le caratteristiche originarie con querce di alto fusto;

CONSIDERATO che i due insediamenti compresi nell'area sono interessanti esempi di tessuto perfettamente integrato con l'ambiente, entrambi nati come castelli di difesa del confine occidentale del Comune medievale di Orvieto, dei quali uno, il Castello di Borgo Pecorone, costruito nella seconda metà del XII secolo e trasformato alla fine dell'800 in residenza di campagna e centro di una grande azienda agricola è notevole per la posizione elevata, per la compattezza dell'edificio, per la presenza di testimonianze architettoniche di indubbio valore, come la chiesa cinquecentesca, per la sistemazione a parco dell'intorno, per la presenza di notevoli esemplari di piante di alto fusto, anche se non autoctone, ed infine per la presenza di segni antropici storicizzati nell'intorno, come le strade agricole pavimentate in selci basaltici; il secondo centro, il Castello di Montalfina, fondato nel primo '300 dai Monaldeschi, è di altissimo interesse in quanto ha l'aspetto di un fortilizio trasformato in palazzo, isolato e sopraelevato rispetto al borgo, costituito da due schiere di case coloniche edificate attorno ad uno spazio vuoto e in salita caratterizzato dall'isolata presenza di un pozzo e di una chiesa che fa da quinta laterale, in una composizione che lega organicamente natura e architettura;

CONSIDERATO che la zona così come sopra perimetrata risulta di notevole interesse paesaggistico in quanto i due Borghi storici di Borgo Pecorone e di Montalfina si integrano perfettamente con il paesaggio;

CONSIDERATO che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONFORME
AL LIVELLO
Prof. ecc.

CONSIDERATO che la zona sopra descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge 1497/1939;

CONSIDERATO che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'articolo 82 del D.P.R. 616/1977 così come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

CONSIDERATO che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex lege 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

CONSIDERATO che il Comitato di Settore per i Beni Ambientali ed Architettonici del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali nella seduta del 22 giugno 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza, evidenziando come l'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio con una variante del P.R.G. abbia mutato la destinazione d'uso a turistico-alberghiera compromettendone la conservazione e creando i presupposti per l'edificazione e come l'adozione del provvedimento di vincolo consentirà di *"valutare da più punti di vista la compatibilità di eventuali interventi con le caratteristiche del territorio circostante e graduare l'azione di tutela, senza escludere a priori la possibilità di edificazione"*;

DECRETA

la parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni, così come sopra delimitata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato Decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici dell'Umbria provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del Comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del

AMM

Imposizione vincoli\decreto Castel Giorgio

4



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, addì 25 460 1999

per delega del Ministro
il Sottosegretario di Stato
On.le Giampaolo D'Andrea

MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali


VISTO E REGISTRATO AL N. 402

ROMA, LI. 25.08.1999

Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio

(Dott. E. Fabbri)

IL DIRIGENTE DIV. II



UFFICIO
VITI
flautem



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Valutazione
di Impatto Ambientale

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ex Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale
va@pec.mite.gov.it

Prot. _____/22
protocollo generato dal sistema

Cl.09.06.03
GT/GA/cg
Fascicolo n° 10/2022

Oggetto: [ID: 8380] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. Progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona: Nodo di Brescia. Potenziamento infrastrutturale dello Scalo di Brescia - Proponente: RFI S.p.A.

Trasmissione parere

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, alla nota del Ministero della Transizione Ecologica del 19/05/2022 (P.G. n° 92077), si allegano alla presente i contributi degli uffici provinciali competenti pervenuti:

- nota del 08/06/2022 (P.G. n. 105570) del Settore della Pianificazione Territoriale;
- nota del 08/06/2022 (P.G. n. 104916) dell'Ufficio Rifiuti.

In data 16/06/2022 l'Ufficio Acqua ha fornito le seguenti valutazioni:

- aspetti riguardanti la valutazione della compatibilità idraulica delle opere di progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale in vigore (PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po e PGRA revisione 2020 - Piano di Gestione Rischio Alluvione): in base alla tavola di perimetrazione delle aree a rischio esondazione del PGRA del Distretto idrografico Padano, gli interventi in progetto nella zona tronchino indipendenza, del fabbricato a ovest (FA01), delle aste di 350m e 750m, della pista ciclopedonale e di entrambe le viabilità ricadono in aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1/L), mentre quelli nella zona scalo est sono esterne alle aree perimetrate dal PGRA (approvato nella seduta del comitato istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del Po del 20 dicembre 2019);
- sulla base della verifica di compatibilità effettuata il progetto prevede misure di mitigazione: i fabbricati di progetto sono rialzati di 80cm rispetto al pc; i sottovia non sono "a corda molle", non sono previsti punti di minimo all'interno dei sottovia stessi. Gli interventi in oggetto non costituiscono pertanto significativo ostacolo al deflusso e non pregiudicano la possibilità di sistemazione idraulica definitiva dell'area risultando compatibili con le norme che disciplinano gli interventi ricadenti in aree interessate da inondazioni secondo gli strumenti normativi;
- aspetti riguardanti la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche (piattaforma ferroviaria, piattaforma stradale e pista ciclopedonale, piazzali e nuovi fabbricati): le acque vengono raccolte tramite reti di drenaggio e smaltite nel terreno (per infiltrazione tramite trincee-fossi drenanti in terra e pozzi disperdenti) e in corpo idrico superficiale (Roggia Fiumicella, Fiume Mella). Lo scarico delle acque meteoriche, così come individuate e gestite negli elaborati di progetto, non rientra nella fattispecie da autorizzare;
- aspetti riguardanti lo smaltimento di reflui assimilabili ai domestici: nei fabbricati tecnologici di nuova realizzazione non sono previsti servizi igienici.

Distinti saluti

Il Direttore
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Referente Ufficio VIA, dott. geol Gianluigi Arnaboldi, tel. 4711, garnaboldi@provincia.brescia.it

Referente Settore della Pianificazione Territoriale, arch. Lina Bonavetti, tel. 4517, lbonavetti@provincia.brescia.it

Referente Ufficio Rifiuti, dott.ssa Lucia Rossi, tel.4680, lrossi@provincia.brescia.it

Referente Ufficio Acqua, dott. Pierangelo Barossi tel. 4576, pbarossi@provincia.brescia.it

Documento firmato digitalmente



AREA
DEL TERRITORIO

SETTORE DELLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Via Milano, 13
25126 Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

SEGRETERIA

Tel 030/3749011
Tel 030/3749567
Tel 030/3749568

C.L.

Brescia, 08 giugno 2022

Settore Ambiente

c.a, Gianluigi Arnaboldi

Giovan Maria Tognazzi

SEDE

Protocollo interno

Classificazione 7.3 - Repertorio n. 4268 - Fascicolo n. 16/2021

OGGETTO: [ID 8380] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.. Progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona: Nodo di Brescia. Potenziamento infrastrutturale dello scalo di Brescia - Proponente: RFI S.p.A. - Parere

Facendo seguito alla Vostra nota del 24.05.2022, prot. 94430;

vista la documentazione depositata da RFI in merito al procedimento in oggetto;

richiamato il parere espresso da questo Ufficio, con nota del 25.03.2021, in occasione della precedente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

atteso che tale parere si focalizzava principalmente sulla realizzazione della nuova asta di manovra di 750 m in lato Milano;

verificato che, rispetto alle opere di mitigazione e compensazione ivi richieste al fine di ridurre il consumo di suolo e completare/potenziare la Rete ecologica e la Rete verde ai diversi livelli territoriali sovralocale e locale, tendendo ad un bilancio eco-paesistico neutro dell'opera, le proposte avanzate dalla Provincia non sono state considerate dal proponente o sono state considerate solo in termini marginali;

verificato, fra l'altro, che non è stata effettuata la valutazione del valore ecologico delle singole unità ambientali interessate dall'intervento nella situazione ante e post operam secondo metodologie già codificate ed utilizzate in Regione Lombardia, mentre la pista ciclopedonale introdotta in lato est di via Girelli presenta una configurazione tale da non risultare funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di dare continuità al percorso sovracomunale del Mella, quale opera strutturante in direzione Nord-Sud del Parco delle Colline di Brescia;

vista la necessità di un confronto con il Comune di Brescia, peraltro già previsto dallo stesso proponente in sede di verifica di VIA, quale Ente interessato per la realizzazione delle opere di riordino della viabilità locale e delle opere mitigative e compensative,

con la presente, confermando il parere già espresso in sede di verifica di VIA che si allega alla presente nota, si esprime parere interlocutorio negativo rispetto all'opera in oggetto, con riserva di modificarlo in esito alla riunione con Comune di Brescia e Rfi del 13/06/2022.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Interno N. 105570/2022 del 08-06-2022
Doc. Principale - Class. 7.3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TERRITORIO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

AREA
DEL TERRITORIO

SETTORE DELLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Via Milano, 13
25126 Brescia

protocollo@pec.provincia.bs.it

SEGRETERIA

Tel 030/3749011
Tel 030/3749567
Tel 030/3749568

C.L.

Allegato:

- Parere espresso in data 25.03.2021 e relativi allegati:
 - Tavola A: Situazione attuale
 - Tavola B: Progetto di fattibilità RFI
 - Tavola C: Proposta di riassetto ciclopedonale e viario - Schema di area vasta
 - Tavola D: Proposta di riassetto ciclopedonale e viario - Fase I
 - Tavola E: Proposta di riassetto ciclopedonale e viario - Fase II
 - Tavola F: Proposta alternativa di riordino dell'accessibilità viaria da via Orzinuovi

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Arch. Fabio Gavazzi

Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e VAS

Arch. Lina Alessandra Bonavetti

Il Direttore del Settore della Pianificazione
Territoriale

Dott. Riccardo Maria Davini

TERITORIO

TAVOLA A - SITUAZIONE ATTUALE







-  Viabilità locale esistente
-  Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta e promiscua su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
-  Scalo Ferroviario
-  PLIS delle Colline esteso al Mella

TAVOLA B - PROGETTO DI FATTIBILITÀ RFI



- Nuovo binario di manovra 750 m
- Viabilità locale esistente
- Ripristino viabilità di accesso proposto da RFI
- Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta e promiscua su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
- Scalo Ferroviario
- PLIS delle Colline esteso al Mella

TAVOLA C – PROPOSTA DI RIASSETTO CICLOPEDONALE E VIARIO: SCHEMA AREA VASTA – Completamento del percorso ciclopedonale del Mella tra la ferrovia Mi-Ve e l'autostrada A4, nuova connessione con Chiesanuova ed i quartieri sud della Città e ripristino dell'accessibilità dai quartieri di Porta Milano e Primo Maggio












-  Nuovo binario di manovra 750 m
-  Viabilità locale esistente
-  Ripristino accessibilità carrabile proposto da RFI
-  Riordino di via Girelli proposto dalla Provincia
-  Percorsi ciclopedonali esistenti in sede protetta o promiscua
-  Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
-  Scalo Ferroviario
-  PLIS delle Colline esteso al Mella
-  Nuova porta di accesso al Parco

TAVOLA D – PROPOSTA DI RIASSETTO CICLOPEDONALE E VIARIO: FASE I - Completamento percorso ciclopedonale del Mella lungo via Girelli con separazione dalla viabilità locale e realizzazione del sottopasso di via Orzinuovi in alveo al Mella o in linea a via Girelli. Realizzazione della nuova connessione ciclopedonale per Chiesanuova e quartieri a sud della Città.











	Nuovo binario di manovra 750 m
	Viabilità locale esistente
	Ripristino accessibilità carrabile proposto da RFI
	Riordino di via Girelli proposto dalla Provincia
	Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
	Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
	Scalo Ferroviario
	PLIS delle Colline esteso al Mella

TAVOLA E - PROPOSTA DI RIASSETTO CICLOPEDONALE E VIARIO: FASE II – Rispetto alla fase I si prospetta la rigenerazione dell'area attualmente occupata dalla ditta Special Acque come nuova porta di accesso al parco del Mella



- Nuovo binario di manovra 750 m
- Viabilità locale esistente
- Ripristino accessibilità carrabile proposto da RFI
- Riordino di via Girelli proposto dalla Provincia
- Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
- Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
- Scalo Ferroviario
- PLIS delle Colline esteso al Mella
- i Nuova porta di accesso al Parco

TAVOLA F – PROPOSTA ALTERNATIVA DI RIORDINO DELL’ACCESSIBILITÀ VIARIA DA VIA ORZINUOVI – La nuova viabilità di accesso da via Orzinuovi (SL01) viene traslata a sud del ramo ferroviario eliminando il sottovia (N01). Viene realizzato un nuovo accesso dall’Ortomercato dismettendo contestualmente quello da via Girelli che viene riconvertita in ciclopedonale.



- Nuovo binario di manovra 750 m
- Riordino dell'accessibilità viaria da via Orzinuovi proposto dalla Provincia
- Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
- Scalo Ferroviario
- PLIS delle Colline esteso al Mella



SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, _____

PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale

Per Cc :

PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Usi Acque – Acque minerali e Termali

PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE
E PAESAGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
GMT/LR/am-lb
cl 9.11.4

OGGETTO: Fascicolo n. 99/2022

[ID: 8380] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona: Nodo di Brescia. Potenziamento infrastrutturale dello Scalo di Brescia – Proponente RFI S.p.A. Richiesta pareri

Nota osservazioni


Con riferimento alla vs. domanda in oggetto, pervenuta in data 24-05-2022 protocollo interno n. 94430, si comunica che visto il progetto depositato, dalla verifica documentale non è stata rilevata la presenza di impianti di trattamento rifiuti, mentre si rileva che il sito è ubicato all'interno della perimetrazione falda del S.I.N "Brescia-Caffaro" di cui al decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003.

Distinti saluti.

FUNZIONARIO
Dott.ssa Lucia Rossi
Documento firmato digitalmente

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Interno N. 104916/2022 del 08-06-2022
Doc. Principale - Class. 9.11.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
AMBIENTE

TAVOLA A - SITUAZIONE ATTUALE







-  Viabilità locale esistente
-  Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta e promiscua su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
-  Scalo Ferroviario
-  PLIS delle Colline esteso al Mella

TAVOLA B - PROGETTO DI FATTIBILITÀ RFI



- Nuovo binario di manovra 750 m
- Viabilità locale esistente
- Ripristino viabilità di accesso proposto da RFI
- Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta e promiscua su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
- Scalo Ferroviario
- PLIS delle Colline esteso al Mella

TAVOLA C – PROPOSTA DI RIASSETTO CICLOPEDONALE E VIARIO: SCHEMA AREA VASTA – Completamento del percorso ciclopedonale del Mella tra la ferrovia Mi-Ve e l'autostrada A4, nuova connessione con Chiesanuova ed i quartieri sud della Città e ripristino dell'accessibilità dai quartieri di Porta Milano e Primo Maggio












-  Nuovo binario di manovra 750 m
-  Viabilità locale esistente
-  Ripristino accessibilità carrabile proposto da RFI
-  Riordino di via Girelli proposto dalla Provincia
-  Percorsi ciclopedonali esistenti in sede protetta o promiscua
-  Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
-  Scalo Ferroviario
-  PLIS delle Colline esteso al Mella
-  Nuova porta di accesso al Parco

TAVOLA D – PROPOSTA DI RIASSETTO CICLOPEDONALE E VIARIO: FASE I - Completamento percorso ciclopedonale del Mella lungo via Girelli con separazione dalla viabilità locale e realizzazione del sottopasso di via Orzinuovi in alveo al Mella o in linea a via Girelli. Realizzazione della nuova connessione ciclopedonale per Chiesanuova e quartieri a sud della Città.



- Nuovo binario di manovra 750 m
- Viabilità locale esistente
- Ripristino accessibilità carrabile proposto da RFI
- Riordino di via Girelli proposto dalla Provincia
- Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
- Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
- Scalo Ferroviario
- PLIS delle Colline esteso al Mella

TAVOLA E - PROPOSTA DI RIASSETTO CICLOPEDONALE E VIARIO: FASE II – Rispetto alla fase I si prospetta la rigenerazione dell'area attualmente occupata dalla ditta Special Acque come nuova porta di accesso al parco del Mella












-  Nuovo binario di manovra 750 m
-  Viabilità locale esistente
-  Ripristino accessibilità carrabile proposto da RFI
-  Riordino di via Girelli proposto dalla Provincia
-  Percorso ciclopedonale esistente in sede protetta su via Girelli e accesso al Plis dall'Ortomercato
-  Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
-  Scalo Ferroviario
-  PLIS delle Colline esteso al Mella
-  Nuova porta di accesso al Parco

TAVOLA F – PROPOSTA ALTERNATIVA DI RIORDINO DELL’ACCESSIBILITÀ VIARIA DA VIA ORZINUOVI – La nuova viabilità di accesso da via Orzinuovi (SL01) viene traslata a sud del ramo ferroviario eliminando il sottovia (N01). Viene realizzato un nuovo accesso dall’Ortomercato dismettendo contestualmente quello da via Girelli che viene riconvertita in ciclopedonale.



- Nuovo binario di manovra 750 m
- Riordino dell'accessibilità viaria da via Orzinuovi proposto dalla Provincia
- Nuovi percorsi ciclopedonali in sede protetta proposti dalla Provincia
- Scalo Ferroviario
- PLIS delle Colline esteso al Mella



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ministero della Transizione Ecologica - CRESS

cress@pec.minambiente.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: (ID_VIP 7319) Procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di VIA PNIEC -PNRR. Progetto: "Impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato "PHOBOS", della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (TR)". Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. (cod. pratica 02-104-2022).

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Si fa seguito alla nota n. PEC n. 095165 del 21/04/2022 di codesto Ministero della Transizione Ecologica, con la quale è stato comunicato al Proponente e alle Amministrazioni interessate dal progetto, tra cui la Regione Umbria (Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali), l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art 23, del D.Lgs. 152/2006, per il progetto in epigrafe indicato.

Tenuto conto il MiTE con la comunicazione di cui sopra ha inoltre comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web all'indirizzo:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7975/11719>

Ai fini della formulazione del parere ambientale della Regione Umbria, lo scrivente Servizio ha provveduto a convocare la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA) per l'acquisizione del relativo parere.

Dai contributi istruttori ad oggi pervenuti si evince un orientamento favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Si precisa tuttavia che sono pervenute due richieste di integrazioni in ordine alla documentazione presentata da RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.. Le suddette richieste riguardano in particolare l'integrazione degli elaborati di

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Dirigente

Dott. Andrea Monsignori

REGIONE UMBRIA

Telefono: .075 504 5164
FAX:

Indirizzo email:
amonsignori@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneamambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

progetto sia in ordine alla relazione di sostenibilità dell'opera, in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, che in merito ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale.

Il contenuto specifico delle suddette richieste è riportato nelle note allegata alla presente comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente


FIRMATO DIGITALMENTE

Andrea Monsignori

FP/CF

Allegati alla nota:

- PNRR ALL. 3 RICHIESTA INTEGR (DG_0021920_2022)
- Esperto tecnico ALL. 3 FORMAT PER RICHIESTA INTEGRAZIONI E CHIAR (DG_0021922_2022)



605

Eggleston


Montana

589

573


Sezione P24 - PEOS 2
distanza 10.188 m - scala 1:10.000

P24 GROTTES DI CASTRO




Sezione P25 - PEOS 1
distanza 2.539 m - scala 1:2.500

P25 CASTELLO DI MONTALFINA (DALLA
RECINZIONE IN CORRISPONDENZA DEL
PARCO)




Sezione P26 - PEOS 2
distanza 3.387 m - scala 1:4.000


P26 CASTELLO DI MONTALFINA
(D'AVANTI CANCELLO)




Comitente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 411G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 05400370968 PEC: rwenewablesitaliasrl@gmail.it		Titolo del Progetto: PARCO EOLICO "PHOBOS" - Comune di Castel Giorgio ed Orvieto (TR) -			
Documento: STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		N° Documento: PEOS-S07.02_I_001			
ID PROGETTO:	PEOS	DISCIPLINA:	SIA		
Elaborato:	SEZIONI TOPOGRAFICHE PUNTI OTTICI_I	TIPOLOGIA:	T		
FOGLIO:	1 di 1	SCALA:	---		
Progettazione: NEW DEVELOPMENTS S.r.l.s. piazza Europa, 14 87100 Cosenza (CS)		Redattori studi ambientali: VAMIRGEOND Via Tevere, 9 90144 - Palermo (PA)			
Gruppo di lavoro: Dott.ssa Maria Antonietta Marino Dott. Guastiero Bellomo Prof. Vittorio Armando Guidi Dott. Fabio Interrante Dott. Sebastiano Muratore					
Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05.07.2021	Prima emissione	VAMIRGEOND	VAMIRGEOND	RWE
01	10.09.2022	Seconda emissione	VAMIRGEOND	VAMIRGEOND	RWE




- WTG Phobos
- Cavidda
- Stazione di utenza Phobos
- Stazione di rete TERNI
- Limiti comunali
- Buffer 10 km dalle lami
- Centri storici (PPR Regione Umbria)
- Architettura militare (PPR Regione Umbria)
- Architettura religiosa (PPR Regione Umbria)
- Ville (PPR Regione Umbria)
- Siti archeologici (PPR Regione Umbria)
- Emergenze storico archeologiche puntuali (PPR Regione Umbria)
- Vincoli in rete
- Archeologici di interesse culturale dichiarato
- Archeologici di interesse culturale non verificato
- Architettonici di interesse culturale dichiarato
- Architettonici di interesse culturale non verificato
- Punti Archeologici spaziali (PPR Regione Lazio)
- Linee archeologiche (PPR Regione Lazio)
- Usi civici (PPR Regione Lazio)
- Area rispetto 150 m centri storici (PPR Regione Lazio)
- Centri storici (PPR Regione Lazio)
- Aree urbanizzate (PPR Regione Lazio)
- Patrimonio monumentale (PPR Regione Lazio)
- Buffer beni patrimonio monumentale (PPR Regione Lazio)
- Beni patrimonio archeologico (PPR Regione Lazio)
- Aree archeologiche (PPR Regione Lazio)




Regione Umbria




Provincia di Terni



Comune di Castel Giorgio



Comune di Orvieto



RWE

PARCO EOLICO "PHOBOS"
- Comune di Castel Giorgio ed Orvieto (TR) -

Comune: **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

PROGETTO: **PECS** | SEQR: **PA** | SA: **SP** | TPO: **OG** | T: **FOR** | MATO: **AS**

PRODOTTORE: **NEW DEVELOPMENTS**

PROGETTAZIONE: **YAMBOGOND**

IN DOCUMENTO: **PIE/DS-01/20**

Scale: **1:5.000**

GRUPPO DI LAVORO:
 Dott.ssa Maria Antonietta Marino
 Dott. Giuliano Bellomo
 Prof. Vittorio Armando Giusti
 Dott. Fabio Invernizzi
 Dott. Sebastiano Muratore

DATA	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	PROGETTO	CONDIRETTORE	VERIFICATO
10/05/2022	1	Revisione	YAMBOGOND	YAMBOGOND	YAMBOGOND